



## Regolamento per le assenze o le richieste di vacanza (Jokertag)

Approvato dalla Commissione scolastica il 19 settembre 2023 e basato sulla Legge scolastica cantonale e sull'Ordinanza relativa alla legge scolastica.

### Premessa

La definizione «genitore» usata all'interno del Regolamento indica la persona che per legge è responsabile dell'allievo. Con la definizione «allievo» si intende sia l'alunno di sesso maschile che femminile.

1. Tutte le assenze vengono segnalate attraverso l'applicazione KLAPP.
2. Di regola sono considerate assenze non pianificabili: le assenze per incidenti, malattia e lutto in famiglia.
3. I genitori comunicano giornalmente l'assenza dello studente tramite KLAPP.
4. Ogni allievo dispone, per anno scolastico, di sei mezza giornate libere (Jokerhalbtage), sette mezza giornate alla scuola materna, di cui i genitori possono decidere liberamente. La relativa comunicazione con motivazione deve essere data tramite KLAPP **almeno con una settimana** di anticipo dalla data dell'assenza. La Scuola Sportiva ha un proprio regolamento per quanto concernono i giorni joker. Le giornate libere (Jokertage) non utilizzate durante l'anno scolastico non sono cumulabili nell'anno successivo.
5. La Direzione scolastica può concedere ulteriori sei mezza giornate per manifestazioni sportive o culturali. La richiesta deve essere presentata per iscritto alla Direzione della scuola con almeno una settimana di anticipo alla data dell'assenza.
6. La Commissione scolastica ha l'autorità di concedere un massimo di 15 giorni di libero, se un allievo avesse necessità di assentarsi dalla scuola per motivi non menzionati al punto 2.
7. Per assenze dovute a periodi di prova per posti di tirocinio, è necessario inoltrare la richiesta alla Direzione tramite formulario specifico (il modulo è disponibile dall'insegnante di classe).
8. Il prolungamento delle vacanze, ad eccezione della scuola materna, **non deve superare le due mezza giornate (Jockerhalbtage) concesse prima o dopo le vacanze**. Non vengono concesse ulteriori mezza giornate libere.
9. Per qualsiasi ulteriore domanda di giornate libere, va inoltrata una richiesta scritta motivata alla Commissione scolastica almeno 4 settimane prima della data dell'assenza.
10. I seguenti giorni sono esclusi dalle competenze decisionali dei genitori di prendere giornate libere: primo e ultimo giorno di scuola (prima e dopo le vacanze estive); giorni in cui si svolgono manifestazioni scolastiche (per esempio gite scolastiche, settimane di progetto, Chalandamarz, giornate sportive scolastiche).
11. L'allievo e rispettivamente i genitori, devono informarsi sulla materia trattata a scuola durante i giorni di assenza.
12. Ai sensi dell'Art. 68 e Art. 96 della Legge scolastica cantonale, il genitore che senza una causa plausibile non fa frequentare regolarmente il figlio/–a a scuola o lo toglie dalla stessa senza il consenso della Commissione scolastica, è punibile con una multa fino a CHF 5000, importo che, **in caso di recidiva, sarà aumentato per ogni episodio di assenza senza permesso. L'importo della prima multa è di CHF 50 per mezza giornata. In caso di recidiva CHF 50 in più per mezza giornata. Questo regolamento è limitato a un anno scolastico.**
13. Questo Regolamento sostituisce il Regolamento sulle assenze del 05 giugno 2023 ed entra immediatamente in vigore.